

di Marco Colacicco

Una nuova e attesa opportunità, rappresentata dalla possibilità di adottare il consolidato fiscale, interessa da quest'anno i gruppi di imprese. I vantaggi sono molteplici, dalla possibilità di subire un carico fiscale complessivo che sia la reale fotografia dell'andamento economico del gruppo (evitando di subire tassazione piena sulle società in utile, senza compensarne i risultati con quelli negativi di altre entità del gruppo) all'opportunità di recuperare con maggiore rapidità i crediti fiscali che si accumulano a livello delle singole imprese (che hanno a volte rappresentato una penalizzazione immobilizzante gravante sull'attivo dello stato patrimoniale).

A nuovi e rilevanti vantaggi fiscali e finanziari si accompagna una semplicità operativa che consente di beneficiare in via immediata delle opportunità del consolidato fiscale senza dover più ricorrere a complesse operazioni infragrupo, finalizzate in passato a realizzare in maniera artificiale una sorta di tassazione di gruppo, in assenza di una normativa in materia. Interventi che avevano sempre luogo con la perenne spada di Damocle dell'evasione, sempre pronta a sindacare la legittimità di operazioni assai diffuse in passato quali svalutazioni di partecipazioni (finalizzate a recuperare in capo alle controllanti le perdite delle controllate) o distribuzioni di dividendi dotati di credito d'imposta (aventi l'obiettivo contrario di ridurre le controllanti in perdita).

Nel seguito si cercherà di fare un rapido viaggio nel nuovo mondo del consolidato fiscale, evidenziando in maniera sintetica le nuove opportunità di ottimizzazione fiscale e finanziaria che si aprono per i gruppi. Nella prossima puntata, dopo aver esaminato i vantaggi, si metteranno invece a fuoco i vari aspetti problematici che ne possono precludere l'utilizzo: come ogni nuovo strumento che deve entrare a regime, anche il consolidato fiscale richiede un'adeguata strutturazione iniziale, soprattutto nel caso dei gruppi più complessi, con analisi dei vincoli e soluzioni adottabili per permetterne una piena applicabilità.

Utilizzo e compensazione

Infragrupo delle perdite fiscali

Il consolidato fiscale rappresenta una grande opportunità e uno strumento da adottare con immediatezza, nel caso di tutti quei gruppi che sono contraddistinti dalla contemporanea presenza di società in utile e in perdita.

La compensazione tra risultati positivi e negativi dà l'opportunità di subire un carico fiscale proporzionale al reale andamento economico del gruppo, evitando le penalizzazioni del passato. L'opportunità non opera tuttavia per le perdite pregresse, che saranno recuperabili dalle so-

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Immediato utilizzo e compensazione delle perdite; esenzione dei dividendi; neutralità dei trasferimenti; recupero dei crediti d'imposta. Sono alcune delle opportunità previste dal bilancio consolidato. Ecco i soggetti più interessati

Una rivoluzione dentro al gruppo

le società che le hanno subite. Si tratta di una problematica di tutto rilievo, che investe in primo luogo le società che non presentano un profilo reddituale tale da consentire un recupero prima della loro scadenza, al termine del periodo di ripporto quinquennale e, soprattutto, le holding, sostanzialmente private di reddito imponibile della riforma del diritto tributario. Le soluzioni alla problematica possono essere rinvenute, rispettivamente, nell'alienazione a terzi di eventuali esposti plusvalenti (si pensi agli immobili o, anche, a rami d'azienda), con compensazione dell'utile realizzato con le perdite pregresse, oppure, nel caso delle holding, dall'attenta valutazione dell'applicabilità, per le società controllate, della tassazione per trasparenza. In quest'ultimo caso, qualora fossero integralmente rispettati i diversi vincoli posti dalla normativa per l'adozione del nuovo modello fiscale della trasparenza (che sarà oggetto di approfondimento in una prossima puntata), si può ipotizzare la compensazione degli utili della controllata con le perdite pregresse della holding.

Un caso particolare riguarda invece i quinti delle svalutazioni di partecipazioni effettuate nel 2002 o 2003, che hanno maturazione fiscale differita, appunto, in un arco di tempo quinquennale. È tuttora da chiarire se le quote di svalutazione che avranno manifestazione fiscale a partire dal 2004 potranno essere considerate quali perdite successive all'adozione del consolidato fiscale; la formulazione letterale di un apposito norma transitoria, che ne determina la competenza fiscale nell'esercizio della svalutazione ai soli fini della problematica delle plusvalenze realizzate nei due esercizi successivi, sembrerebbe conforme a tale interpretazione.

Il fatto che si debba considerare l'intero risultato delle società controllate incluse nel consolidamento, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta, apre significative opportunità nel caso di detenzione di quote di partecipazione non totalitarie in società in perdita ma prospetta altresì delicati problemi di corporate governance.

Il vantaggio consiste nella possibilità di consolidare fiscalmente il 100% delle perdite, con l'effetto di scaricare dall'imposizione di gruppo anche le perdite di competenza

dalle minorities. La problematica consiste, specularmente, nella necessità di prevedere una sorta di ristoro economico a favore delle società in perdita, al fine di evitare penalizzazioni a carico degli azionisti di minoranza. In assenza di precise disposizioni in materia, il quantum di tale ristoro è lasciato alla libera negoziazione delle parti.

Delicato il ruolo degli amministratori delle controllate, che potrebbero agire in sostanziale conflitto di interessi sotto le direttive della casa madre. La soluzione alla problematica deve essere valutata di caso in caso all'interno dei due estremi rappresentati dall'integrale e immediato rimborso finanziario a favore della controllata del beneficio fiscale arretrato al gruppo e dalla previsione di nessun ristoro. Il quantum corretto e i tempi di attuazione dovranno essere definiti in ogni caso essere funzione della serie di condizioni oggettive della controllata, come la capacità reddituale prospettica e il profilo finanziario del recupero delle perdite fiscali, tenendo altresì conto del rischio di una loro irreperibilità (totale o parziale) per il venire a scadenza del periodo quinquennale di riporto.

Completa esenzione dei dividendi

La tassazione dei dividendi è stata, come noto, innovata alla radice dalla riforma fiscale. L'abolizione del credito d'imposta e l'esenzione dei dividendi percepiti sono i due principi cardine, finalizzati a baricentrare la tassazione sulla sola società che produce il reddito reale. L'esenzione non è tuttavia totale, ma è limitata al 95% dei dividendi percepiti; ne consegue un onere, gravante sugli stessi, pari all'1,65%. Onere che, in caso di carenze di controllo articolate e lunghe, tipiche del sistema finanziario-industriale italiano, si ripresenterebbe a livello di ogni percettore, con sostanziale moltiplicazione dell'onere impositivo e deflazione del reddito reale prodotto a valle.

Il consolidato fiscale permette invece di risolvere per intero tale problematica, essendo prevista la totale esclusione del concorso alla formazione del reddito complessivo del gruppo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate.

Ma non è tutto. Il beneficio dell'esclusione totale spetta nei soli casi sui dividendi percepiti

cessiva uscita dal consolidamento e previsto l'riallineamento dei valori contabili a quelli fiscali, con recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate.

Un'apposita norma antielusiva colpisce il trasferimento di beni plusvalenti a società del gruppo dotate di perdite fiscali, quando l'operazione è strumentale alla cessione dei beni stessi a terzi al fuori del gruppo. Si vuole evitare una sorta di interposizione della società cessionaria, le cui perdite verrebbero altrimenti utilizzate per consentire una cessione esente a terzi di beni plusvalenti presenti nel gruppo. La previsione antielusiva può essere disapplicata previo esercizio, con esito favorevole, di istanza di interpello.

La delicatezza della problematica sul trasferimento dei beni infragrupo ha portato all'introduzione nel nuovo ordinamento di una norma di carattere generale che include le cessioni di beni tra società consolidate tra le operazioni potenzialmente elusive.

Il campo applicativo della nuova previsione antielusiva è assai ampio, andando dalle cessioni di beni merce a quelle di beni plusvalenti (inclusi i conferimenti di aziende), dai trasferimenti di beni effettuati in regime di neutralità fiscale a quelli in regime ordinario. È insomma previsto un ampio monitoraggio finalizzato a mettere sotto osservazione tutto quanto attiene al vasto mondo delle operazioni tra società incluse nel consolidato.

Come muoversi per il recupero dei crediti d'imposta

L'accumulo di crediti d'imposta a livello delle diverse società del gruppo, impossibilitate a recuperarli autonomamente e con vincoli di trasferimento ad altre entità, è sempre stata una problematica finanziaria gravante sull'attivo patrimoniale consolidato di numerosi gruppi di imprese. Ne scaturiva un'immobilizzazione non desiderata, che metterebbe talora in difficoltà la struttura finanziaria, ponendo nella necessità di finanziare un investimento improduttivo.

Il consolidato fiscale permette ora di dare una soluzione strutturale e definitiva alla problematica, consentendo l'utilizzo delle esenzioni di imposta riportate a nuovo alla società controllante o alle singole entità cui competono.

La possibilità di trasferire tali crediti ai soggetti controllanti, che agiscono in un certo senso quale «banca fiscale del gruppo» per i versamenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, rappresenta un'opportunità in grado di arrecare benefici finanziari, anche rilevanti, a diversi gruppi strutturalmente segnati da questa problematica. La tematica è di particolare rilievo nel caso delle holding che, fisiologicamente, si trovano in passato a liquidare eccedenze di Irpeg (riproduzione riservata)

(10 - nella prossima puntata: Vincoli e problematiche da superare per l'adozione del consolidato fiscale)